



CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO URBANO

L'annoil giornodel mese di presso la sede della Comunità Montana "COLLINE DEL FIORA", via Ugolini 83 – 58017 Pitigliano viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i sotto elencati enti:

1. Comunità Montana COLLINE DEL FIORA, rappresentato dal Sig.nato a ilin qualità di Presidente;
2. Comune di MANCIANO, rappresentato dal Sig.nato ailin qualità di Sindaco;
3. Comune di PITIGLIANO, rappresentato dal Sig.nato ailin qualità di Sindaco;
4. Comune di SCANSANO, rappresentato dal Sig.nato ailin qualità di Sindaco;
5. Comune di SORANO, rappresentato dal Sig.nato ailin qualità di Sindaco;

PREMESSO

CHE i singoli Comuni della Comunità Montana Colline del Fiora hanno la necessità di organizzare il servizio per lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico-urbanistico;

CHE i Sindaci dei Comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano in occasione di precedenti Conferenze dei Sindaci hanno dichiarato l'intenzione di affidare alla Comunità Montana, per lo svolgimento in forma associata, il servizio di cui trattasi e che in occasione della Conferenza dei Sindaci del giorno 15 gennaio 2004 i singoli comuni, confermando quanto dichiarato nelle precedenti occasioni, hanno dato mandato alla comunità montana per la predisposizione degli atti necessari all'attivazione del servizio dando una preliminare adesione alla gestione in forma associata del servizio di cui trattasi;

CHE a questo proposito in data 27 febbraio 2004 il Presidente della comunità montana ed i Sindaci dei comuni membri avevano stipulato apposita convenzione per la gestione in forma associata della materia di che trattasi;

CHE al fine di una più organica e razionale gestione dei servizi gestiti in forma associata occorre uniformare le relative convenzioni;

CHE l'art.11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 “Nuove disposizioni per le zone montane” attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;

CHE l'art. 27 del d.lgs., n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana – Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;

CHE i Sindaci dei Comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano ai sensi della L.R., n. 40/2001 e DGRT. 422/2002 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Comunità Montana Colline del Fiora ed hanno individuato la Comunità Montana quale gestore dei servizi svolti in forma associata

CHE lo strumento giuridico tipico con il quale attuare la volontà di gestione del servizio attraverso la Comunità Montana è quello della convenzione, così come previsto dall'art. 30 del d.lgs.. 267/2000;

CHE la stipula della convenzione , per la gestione associata per lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico-urbanistico attraverso la Comunità Montana , deve sostanziare l'accordo tra gli Enti definendo l'incontro delle volontà che muove dal presupposto che lo svolgimento delle specifiche funzioni in questione richiede un superiore e comune livello di coordinamento delle azioni esplicate dai singoli Enti e CHE pertanto occorrerà adottare un regolamento comune per tutto il territorio comunitario;

CHE pertanto, mediante la convenzione che mette in essere l'accordo tra i Comuni interessati e la Comunità Montana in ordine alla gestione associata del servizio di cui trattasi, occorre regolare le questioni patrimoniali e procedurali, nel riconoscimento che debba essere la Comunità Montana ad operare per conto dei Comuni, al fine del perseguimento del comune interesse;

CHE la convenzione in concreto deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano, stabiliscono di gestire in forma associata le funzioni comunali in materia di vincolo idrogeologico urbano di cui alla lettera B8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225/2003.

2. I comuni di cui al precedente comma 1 per l'esercizio della gestione associata in oggetto conferiscono delega alla comunità montana Colline del Fiora, che accetta di esercitarla, e viene individuata quale ente responsabile della gestione associata.

Art. 2

Finalità

1. La gestione associata dei servizi è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili nelle relative dotazioni organiche, lo sviluppo e la crescita professionale del personale, necessario per far fronte alle sempre maggiori funzioni assegnate agli Enti Locali.

Art. 3

Funzioni, attività e servizi conferiti alla Comunità Montana

1. La gestione associata delle funzioni relative alla gestione del Vincolo idrogeologico Urbano è realizzata tramite l'Ufficio Sviluppo Rurale ed Ambientale della comunità montana.
2. L'Ufficio Sviluppo Rurale ed Ambientale provvede a:
 - armonizzare gli adempimenti per l'espressione dei pareri e il rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.);
 - esprimere il parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - rilascio, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi
 - a) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - b) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi
3. Le parti contraenti :
 - § Riconoscono quale sede di svolgimento del servizio associato, la sede dell' Ufficio Sviluppo Rurale ed Ambientale della Comunità Montana;
 - § si impegnano a rispettare i procedimenti necessari all'organizzazione del servizio stabiliti dalla Comunità Montana;

Art. 4

Ruolo dei Comuni

I comuni di Manciano, Pitigliano, Scansano e Sorano si impegnano ad individuare in ogni ente un responsabile di riferimento organizzativo;

Gli stessi enti inoltre:

- danno atto che in virtù di quanto negoziato con la convenzione, sono trasferiti alla Comunità Montana Colline del Fiora, nella materia oggetto della convenzione, i poteri di agire originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al Comune, tranne quelli che per legge devono essere esclusivamente svolti dallo stesso. La Comunità Montana assolverà alle funzioni delegate attraverso le competenze dei propri organi e soggetti, così come indicato dalla Legge e dallo Statuto, con il personale proprio o comunque con quello messo a disposizione dai Comuni o avvalendosi di collaborazioni esterne;
- riconoscono, anche ai sensi dell'art. 32 comma 5) del Decreto Legislativo 267/2000 applicabile alle Comunità Montane in virtù dell'art. 28 comma 7) stesso Decreto legislativo, alla Comunità Montana la titolarità delle seguenti risorse finanziarie:
 - o ogni risorsa derivante ai Comuni per interventi in materia;
 - o eventuali altre risorse destinate alla gestione del servizio di che trattasi;che la Comunità Montana pertanto è legittimata a riscuotere ed a pretendere.

Art. 5

Decorrenza, durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata quadriennale a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.
2. Ciascun ente associato può recedere dalla presente convenzione solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla stipula e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane.

Art. 6

Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina organizzativa interna.

2. Fermo restando gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione associata, per lo svolgimento delle attività previste la Comunità Montana potrà avvalersi di:
 - personale interno, in propria dotazione;
 - personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti;
 - competenze esterne.
3. La Comunità Montana si impegna ad individuare la struttura operativa della presente gestione associata entro il 30 ottobre 2004.
4. L'Ufficio competente, ove ritenuto necessario, predispone di concerto con i referenti dei Comuni, sulla base delle direttive contenute nella presente convenzione e degli indirizzi impartiti dalla Conferenza dei Sindaci un regolamento organizzativo che verrà approvato dall'organo competente della Comunità Montana.
5. Il regolamento ha efficacia nell'ambito costituito dai territori dei Comuni associati.
6. Il responsabile dell'Ufficio dovrà:
 - recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci e del Presidente,
 - recepire le direttive dei singoli Enti,
 - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso,
 - gestire e predisporre il budget annuale per il funzionamento del servizio,
 - redigere il regolamento per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla gestione associata, ove ritenuto necessario;
 - adottare tutti gli atti gestionali relativi alla gestione associata e proporre agli altri organi gli eventuali atti di loro competenza.

Art. 7

Organismi associativi

1. Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della presente convenzione sono individuati i seguenti organismi, quali forme di consultazione tra gli enti contraenti:
 - Conferenza dei Sindaci (degli enti aderenti);
 - Comitato Tecnico (referenti degli enti aderenti).

Art. 8

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione e dal Presidente della Comunità Montana. Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un assessore, delegato per iscritto.

2. La Conferenza dei Sindaci costituisce l'organo di consultazione e coordinamento politico nell'ambito dell'esercizio delle funzioni oggetto di delega.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
 - b) esamina le proposte di organizzazione del servizio;
 - c) approva il piano economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
 - d) decide sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, al piano economico-finanziario;
 - e) approva il consuntivo economico-finanziario di esercizio della gestione associata, proposto e predisposto dalla Comunità Montana ed esaminato dal Comitato Tecnico;
 - f) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art. 9

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da un referente tecnico per ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione.
2. Il Comitato è convocato e presieduto dal responsabile della gestione associata, così come individuato con atto organizzativo proprio della Comunità Montana.
3. Esso costituisce l'organo di consultazione tecnica nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e fornisce il supporto tecnico alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 10

Risorse e rapporti finanziari

1. I comuni si impegnano a trasferire alla Comunità Montana le risorse necessarie per la gestione delle funzioni oggetto di delega.
2. Per quanto attiene le spese ordinarie di funzionamento (personale, incarichi esterni, convenzioni, spese per i locali e le utenze, ecc.), e di investimento esse verranno ripartite fra i comuni aderenti alla presente convenzione secondo i seguenti parametri:
 - 70% in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 30% in base alla superficie
3. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.

4. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni e comunque entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la Conferenza dei Sindaci, previo parere del Comitato Tecnico, approva il piano economico-finanziario del servizio associato per l'esercizio successivo, così come predisposto dal responsabile della gestione associata, individuato con atto organizzativo della Comunità Montana.
5. Il piano, una volta approvato, viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, nonché limite di spesa per l'ente delegato.
6. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza dei Sindaci e dei Comuni aderenti, con le stesse modalità della sua approvazione.
7. Eventuali contributi concessi alla Comunità Montana in base alla legge regionale 40/2001 a titolo di incentivazione della presente gestione associata verranno destinati:
 - al cofinanziamento dei costi afferenti alla gestione associata, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.
 - all'incentivazione del personale impegnato nella gestione associata.
8. La Comunità Montana, quale soggetto responsabile della presente gestione associata e beneficiario di eventuali contributi concessi ai sensi della L.R. 40/2001, sarà responsabile dell'eventuale revoca del contributo concesso.
9. Per eventuali ulteriori contributi ricevuti dalla Comunità Montana per la presente gestione associata da parte di soggetti terzi si applica quanto stabilito al precedente comma 7.
10. Entro il 31 maggio di ciascun anno i comuni provvedono alla liquidazione alla Comunità Montana di un'anticipazione delle risorse di loro spettanza per l'esercizio in corso pari al 40% della quota parte prevista dal piano economico-finanziario approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 11

Rendiconto di gestione

1. Il responsabile della gestione associata predispone il rendiconto annuale del servizio associato, costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Il rendiconto viene sottoposto al parere del Comitato Tecnico e all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 2 i comuni provvedono a liquidare alla Comunità Montana il saldo delle somme a loro carico a titolo di contribuzione annuale al servizio associato.

Art. 12

Beni e strutture

1. Eventuali acquisti di beni e/o strutture in conto capitale che si rendano necessari ai fini del funzionamento dell'ufficio responsabile della gestione associata verranno effettuati dalla Comunità Montana, previo espletamento della procedura di cui all'art.10, comma 4, e resteranno di proprietà della Comunità Montana anche in seguito alla scadenza della gestione associata ovvero a seguito di recesso.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Sono risolti i rapporti derivanti da precedenti atti convenzionali in materia, in contrasto con la disciplina del presente atto.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, Allegato B art.16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi del DP.R. 131/1986.

Atto composto da n. 13 articoli, letto, approvato e sotto scritto dalle parti.

p. la Comunità Montana

Colline del Fiora Il Presidente

p. il Comune di Manciano Il Sindaco

p. Il Comune di Pitigliano Il Sindaco

p. Il Comune di Scansano Il Sindaco

p. Il Comune di Sorano Il Sindaco